



Direzione Regionale _____

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI _____ PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE IL MODELLO F24.

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente al Comune di _____, "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. _____, Direttore Regionale _____, su delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, conferita con atto prot. n. 2008/104666 del 10 luglio 2008.

E

il Comune di _____ (di seguito denominato "Comune"), con sede in _____, Via _____ C.F. _____, legalmente rappresentato da _____, nella sua qualità di _____, giusta delibera n. _____ del _____

premesse:

- il Comune con atto del _____ ha deliberato di utilizzare, per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, le modalità di versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle attualmente in vigore;
- l'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia le funzioni relative alle entrate erariali ed individua i servizi che può svolgere con riguardo ad altre entrate sulla base di un'apposita convenzione;

- ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto l'Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;
- l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura dell'Agenzia;
- l'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997, fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari;
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- **il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";**
- con parere n. 0109419 del 23 settembre 2003 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione;

convengono quanto segue:

ART. 1 **Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) "tassa/tariffa", la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- b) "modello F24", il modello di pagamento per il versamento della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, già utilizzato per i versamenti unitari di cui al capo III, sezione I, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- c) "codice", il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 2
Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:

- a) all'attività di riscossione della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi, mediante il modello F24;
- b) all'attività di predisposizione della relativa modulistica;
- c) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
- d) al riversamento delle somme riscosse.

2. Resta di spettanza del Comune l'attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell'Agenzia l'attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché il controllo delle somme dovute.

3. Per la tassa/tariffa del Comune il modello F24 sarà accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo pertanto la possibilità per il contribuente di compensare eventuali crediti relativi alla tassa/tariffa.

ART. 3

Flussi informativi delle operazioni di riscossione

1. L'Agenzia fornisce al Comune (*per il tramite dell'agente della riscossione _____ con sede in _____ Via _____*), tramite il sistema Siatel -PuntoFisco, i dati relativi alle operazioni di riscossione della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, con il rispetto della seguente tempistica:

- entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione, in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica;
- con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente, in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica.

ART. 4

Riversamento delle somme

1. L'Agenzia, nei termini di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettua l'imputazione delle somme riscosse a favore del Comune sulla base dell'indicazione del codice catastale riportato sul modello F24.

L'accreditamento di tali somme avviene sul conto corrente bancario _____ (indicato nella forma prevista dall'allegato n. 2), intestato al _____ (Comune di _____ / Agente della riscossione _____ con sede in _____ Via _____).

L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 82/2005, e successive modificazioni, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.

2. L'Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate bancarie che generano uno storno dell'operazione di accredito delle somme riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse.

3. L'Agenzia comunica al Comune l'importo dei fondi utilizzati per le regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito di compensazioni operate dai contribuenti e provvede a scomputare tale importo dalle somme dovute allo stesso Comune.

ART. 5

Rimborso delle spese del servizio

1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente convenzione, il Comune rimborsa all'Agenzia, oltre alle spese generali amministrative corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, un importo pari al compenso dovuto dall'Agenzia agli intermediari. Tale importo è pari a:

- a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
 - € 0,00, per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
 - € 1,00, per il modello F24 on line con saldo finale pari a zero trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
 - € 0,90, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero;
 - € 1,90, per il modello F24 on line, con saldo finale maggiore di zero, trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
- b) per le deleghe conferite a banche convenzionate e Equitalia S.p.A. tramite le sue partecipate:
 - € 1,40, per il modello F24 "CBI";
 - € 2,00, per il modello F24 "cartaceo";
- c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
 - € 2,20, per il modello F24 "CBI";
 - € 2,55, per il modello F24 "cartaceo".

2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi dovuti al Comune e di

quello di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico del Comune, oltre alle spese generali amministrative corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, una percentuale dei compensi che l'Agenzia complessivamente deve corrispondere per ciascun modello F24 interessato; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi a favore del Comune ed il numero totale delle righe di tali modelli.

ART. 6

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. L'Agenzia comunica al Comune - Ufficio/servizio (specificare il servizio amministrativo a cui trasmettere le fatture) Via..... N. civico..... Cap..... indirizzo *e-mail*..... - l'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 e i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato:

- a) entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove mesi dell'anno;
- b) entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

2. Il Comune provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione.

3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, saranno oggetto di comunicazione di pagamento integrativa, con specifica indicazione di termini e modalità.

4. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

5. Il Comune si impegna a comunicare, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 82/2005, e successive modificazioni, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, eventuali variazioni inerenti ai recapiti di cui al comma 1.

ART. 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti si attengono, nel trattamento dei dati, alle disposizioni del codice.

2. Le informazioni di cui all'allegato 1 della presente convenzione sono rese disponibili con le modalità e le cautele previste dal codice, attraverso separato accordo 1.

ART. 8

Durata della Convenzione

1. La presente convenzione si applica alle riscossioni della tassa/tariffa, delle sanzioni e degli interessi effettuate dal ____ (*) ____ fino al _____.

(*)Indicare:

- l'ultimo giorno del mese (purchè non cada di sabato o di giorno festivo. In tali casi, indicare il primo giorno lavorativo successivo), per le convenzioni sottoscritte dal 1° al 19 del mese;
- il giorno 15 del mese successivo (purchè non cada di sabato o di giorno festivo. In tali casi, indicare il primo giorno lavorativo successivo), per le convenzioni sottoscritte dal 20 alla fine del mese.

ART. 9

Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ART. 10

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Data

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale _____

Comune di _____

Allegati:

¹ Trattasi dell'accordo per regolare l'accesso all'applicativo Siatel -PuntoFisco.

- n. 1. Specifiche tecniche di fornitura al Comune dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
- n. 2. Schema esemplificativo per l'indicazione del codice di conto corrente bancario/postale.



Direzione Regionale _____

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI _____ PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE IL MODELLO F24.

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente al Comune di _____, "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426c/d - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. _____, Direttore Regionale _____, su delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, conferita con atto prot. n. 2008/104666 del 10 luglio 2008

E

il Comune di _____ (di seguito denominato "Comune"), con sede in _____, Via _____ C.F. _____, legalmente rappresentato da _____, nella sua qualità di _____, giusta delibera n. _____ del _____

premessi che:

- il Comune con atto del _____ ha deliberato di utilizzare, per la riscossione della tassa/canone, per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, le modalità di versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle attualmente in vigore;
- l'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia le funzioni relative alle entrate erariali ed individua i servizi che può svolgere con riguardo ad altre entrate sulla base di un'apposita convenzione;

- ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto l'Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;
- l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura dell'Agenzia;
- l'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997, fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari;
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- **il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";**
- con parere n. 0118459 del 10 ottobre 2003 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione;

convengono quanto segue:

ART. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) "tassa/canone", la tassa/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) "modello F24", il modello di pagamento per il versamento della tassa/canone, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, già utilizzato per i versamenti unitari di cui al capo III, sezione I, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - c) "codice", il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 2
Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:

- a) all'attività di riscossione della tassa/canone, delle sanzioni e degli interessi mediante il modello F24;
- b) all'attività di predisposizione della relativa modulistica;
- c) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
- d) al riversamento delle somme riscosse.

2. Resta di spettanza del Comune l'attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell'Agenzia l'attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F 24, nonché il controllo delle somme.

3. Per la tassa/canone del Comune il modello F24 sarà accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo pertanto la possibilità per il contribuente di compensare eventuali crediti relativi alla tassa/canone.

ART. 3

Flussi informativi delle operazioni di riscossione

1. L'Agenzia fornisce al Comune (*per il tramite dell'agente della riscossione _____ con sede in _____ Via _____*), tramite il Siatel - PuntoFisco, i dati relativi alle operazioni di riscossione della tassa/canone, delle sanzioni e degli interessi, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, con il rispetto della seguente tempistica:

- entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione, in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica;
- con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente, in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica.

Riversamento delle somme

1. L'Agenzia, nei termini di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettua l'imputazione delle somme riscosse a favore del Comune sulla base dell'indicazione del codice catastale riportato sul modello F 24. L'accreditamento di tali somme avviene sul conto corrente bancario _____ (indicato nella forma prevista dall'allegato n. 2), intestato al _____ (Comune di _____ / Agente della riscossione _____ con sede in _____ Via _____).

L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 82/2005, e successive modificazioni, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.

2. L'Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate bancarie che generano uno storno dell'operazione di accredito delle somme riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse.

3. L'Agenzia comunica al Comune l'importo dei fondi utilizzati per le regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito di compensazioni operate dai contribuenti e provvede a scomputare tale importo dalle somme dovute allo stesso Comune.

ART. 5

Rimborso delle spese del servizio

1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente convenzione, il Comune rimborsa all'Agenzia, oltre alle spese generali amministrative corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, un importo pari al compenso dovuto dall'Agenzia agli intermediari. Tale importo è pari a:

- a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
 - € 0,00, per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
 - € 1,00, per il modello F24 on line con saldo finale pari a zero trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
 - € 0,90, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero;
 - € 1,90, per il modello F24 on line, con saldo finale maggiore di zero, trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";

- b) per le deleghe conferite a banche convenzionate e Equitalia S.p.A. tramite le sue partecipate:
 - € 1,40, per il modello F24 "CBI";
 - € 2,00, per il modello F24 "cartaceo";

- c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
- € 2,20, per il modello F24 "CBI";
 - € 2,55, per il modello F24 "cartaceo".

2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento della tassa/canone, delle sanzioni e degli interessi dovuti al Comune e di quello di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico del Comune, oltre alle spese generali amministrative corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, una percentuale dei compensi che l'Agenzia complessivamente deve corrispondere per ciascun modello F24 interessato; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento della tassa/canone, delle sanzioni e degli interessi a favore del Comune ed il numero totale delle righe di tali modelli.

ART. 6

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. L'Agenzia comunica al Comune - Ufficio/servizio (specificare il servizio amministrativo a cui trasmettere le fatture) Via..... N. civico.....
Cap....., indirizzo *e-mail* _____ - l'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 e i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato:
 - a) entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove mesi dell'anno;
 - b) entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.
2. Il Comune provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione.
3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, saranno oggetto di comunicazione di pagamento integrativa, con specifica indicazione di termini e modalità.
4. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.
5. Il Comune si impegna a comunicare, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 82/2005, e successive modificazioni, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, eventuali variazioni inerenti ai recapiti di cui al comma 1.

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti si attengono, nel trattamento dei dati, alle disposizioni del codice.

2. Le informazioni di cui all'allegato 1 della presente convenzione sono rese disponibili con le modalità e le cautele previste dal codice, attraverso separato accordo ¹.

ART. 8

Durata della Convenzione

1. La presente convenzione si applica alle riscossioni della tassa/canone, delle sanzioni e degli interessi effettuate dal ____ (*) ____ fino al _____.

(*)Indicare:

- l'ultimo giorno del mese (purchè non cada di sabato o di giorno festivo. In tali casi, indicare il primo giorno lavorativo successivo), per le convenzioni sottoscritte dal 1° al 19 del mese;
- il giorno 15 del mese successivo (purchè non cada di sabato o di giorno festivo. In tali casi, indicare il primo giorno lavorativo successivo), per le convenzioni sottoscritte dal 20 alla fine del mese.

ART. 9

Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ART. 10

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Data

¹ Trattasi dell'accordo per regolare l'accesso all'applicativo Siatel -PuntoFisco.

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale _____

Comune di _____

Allegati:

- n. 1. Specifiche tecniche di fornitura al Comune dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- n. 2. Schema esemplificativo per l'indicazione del codice di conto corrente bancario.